



Segreteria Generale Nazionale

Trani, li 22 Agosto 2017

@prot. n. 3078/S.G./A./ Comparto Ministeri ed Enti

All'Amministratore
Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana
ROMA

entecri@cert.entecri.it
s.amministratore@cert.entecri.it

Oggetto: Richiesta determinazione trattamento economico di fine servizio.

Con la presente, si vuole fare esplicito riferimento all'argomento in oggetto ed in particolare alle numerose istanze prodotte, già da diverso tempo, dal personale ex dipendente dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, transitato presso altre Amministrazioni in mobilità obbligatoria ai sensi del DPCM del 14 settembre 2015, tese ad acquisire atto formale che quantifichi al lordo l'emolumento in oggetto maturato per il servizio svolto complessivamente in seno a codesto Ente Strumentale.

Vale la pena rammentare che, ai sensi di quanto sancito dall'Art. 5 comma 5 del Decreto Legislativo 178/2012, all'atto del transito in mobilità al predetto personale non è stato liquidato il trattamento di fine servizio maturato.

A fronte delle predette numerose istanze, codesto Ente ha fornito riscontro con la nota (All. a) datata Ottobre 2016 e, facendo esplicito riferimento all'Art. 6 comma 7 del Decreto Legislativo 178/2012, affermava che stava predisponendo specifici accordi con l'INPS per il trasferimento delle quote maturate.

La scrivente Organizzazione Sindacale, sicura della legittimità dei diritti reclamati, chiede all'Amministratore di impartire le necessarie disposizioni affinché venga predisposta certificazione individuale, corredata dai conteggi effettuati, che quantifichi l'importo al lordo del trattamento di fine servizio maturato, da ciascun dipendente già transitato in mobilità, correlato al periodo di servizio svolto presso l'Ente stesso in qualità di dipendente pubblico.

Tale richiesta trova peraltro fondamento con le precise istruzioni impartite dall'INPS, pubblicate peraltro sul sito dell'Ente Previdenziale, al secondo paragrafo del Messaggio 4241 che risale addirittura al mese di Ottobre 2016 (All. b).

In considerazione che codesto Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, sarà posta in liquidazione sin dal 1 Gennaio 2018 e nel fare esplicito riferimento all'Art. 10-bis ultimo capoverso della Legge 241/90 e successive modificazioni, il rilascio della certificazione richiesta dovrà pervenire direttamente a ciascun interessato entro trenta giorni dalla data del presente provvedimento, in osservanza alla tempistica stabilita dall'art. 5 comma 6 del Decreto Legislativo 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni.

In attesa di urgentissimo e cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI

S.R.

Ente Strumentale alla
Croce Rossa Italiana
Dipartimento R.U. e I.C.T.

Ente
Strumentale alla

ENTE STRUMENTALE alla CRI - CC
PROTOCOLLO GENERALE- Uscita



PROT.N. [REDACTED] - DEL 01/10/2016

[REDACTED]
[REDACTED]

Servizio Front Office
Protocollo n
Rif. Foglio n del
Allegati:

e. p.c. Al Servizio Trattamento Economico
e Giuridico del Personale

OGGETTO: richiesta conteggio TFR/TFS maturato

Facendo seguito alla nota inviata dalla S.V. in data 24/09/2016, si rappresenta quanto segue: l'art. 6 comma 7 bis del D Lgs. 178/2012 prevede che "i rapporti con gli enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità del personale della CRI ovvero dell'Ente sono definiti in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, con relativo trasferimento della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale".

In tal senso l'Ente Strumentale alla Croce Rossa sta predisponendo accordi con l'Inps per effettuare tali procedure.

Pertanto, non appena tali accordi saranno conclusi, verranno elaborate e comunicate al personale in mobilità, le liquidazioni spettanti.

ALL. A

Il Responsabile dell'Ufficio
(Giuseppina Castellani)

Il Capo Dipartimento R.U. e I.C.T.
(Dott.ssa Elisabetta Paccapelo)

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni

Roma, 20-10-2016

ALL B

Messaggio n. 4241

OGGETTO: **trasferimento personale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana presso Amministrazioni Pubbliche ed Enti iscritti all'INPS ai fini TFS/TFR - diffide da parte del personale coinvolto nella riorganizzazione dell'ente pubblico non economico ora denominato "Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana" a seguito della privatizzazione prevista dal d.lgs. 28 settembre 2012 n. 178.**

Pervengono a questo Istituto diffide riguardanti la richiesta di quantificazione del TFS/TFR maturato dal personale interessato dal processo di riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ora denominato "Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana" e transitato presso Amministrazioni ed Enti iscritti all'INPS ai fini TFS/TFR.

A tale proposito, si chiarisce che l'indennità di fine servizio, comunque denominata, maturata durante il servizio presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana e l'Ente strumentale alla Croce Rossa, deve essere quantificata dagli stessi enti. Solo dopo il collocamento a riposo del personale interessato, questo Istituto potrà determinare, per la parte di competenza successiva alla riorganizzazione di cui in oggetto, la prestazione di fine lavoro spettante.

Si chiarisce, altresì, che il citato personale è interessato dalla normativa di cui all'art. 6 della legge n. 554/1988 e agli articoli 12 e seguenti del relativo Regolamento di attuazione - DPR n. 104/1993 - sia pure con le specificità previste dall'art. 6, comma 7 bis, del d.lgs. 178/2012 il quale prevede che "i rapporti con gli enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità della CRI ovvero dell'Ente strumentale alla CRI sono definiti in sede di applicazione delle disposizioni di cui al successivo art. 8, comma 2, con relativo trasferimento della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale".

In particolare, considerato che la Funzione Pubblica, di concerto con i Ministeri Vigilanti ha

riconosciuto la natura di "norma speciale" al decreto in questione, si precisa che, per il personale coinvolto nella riorganizzazione, l'Ente Strumentale alla Croce Rossa non è tenuto al rispetto del termine di 180 giorni per il versamento del maturato ai fini TFS/TFR così come previsto dall'art. 15 del citato DPR 104/1993.

Infine, si rende noto che è attualmente allo studio di questo Istituto la definizione delle modalità operative da utilizzare per l'attuazione di tale "norma speciale".

Il Direttore Generale
Cioffi

ALL. B

Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana: TFS/TFR chiarimenti su diffide

🕒 21 ottobre 2016

In merito alle diffide riguardanti la richiesta di quantificazione del TFS/ TFR maturato dal personale interessato dal processo di riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ora denominato "Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana" e transitato presso Amministrazioni ed Enti iscritti all'INPS ai fini TFS/ TFR, l'Istituto chiarisce che l'indennità di fine servizio, comunque denominata, maturata durante il servizio presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana e l'Ente strumentale alla Croce Rossa, deve essere quantificata dagli stessi enti.

Solo dopo il collocamento a riposo del personale interessato, questo Istituto potrà determinare, per la parte di competenza successiva alla riorganizzazione la prestazione di fine lavoro spettante.

Con Messaggio n. 4241 si rende noto, inoltre, che per il personale coinvolto nella riorganizzazione, l'Ente Strumentale alla Croce Rossa non è tenuto al rispetto del termine di 180 giorni per il versamento del maturato ai fini TFS/ TFR in considerazione della natura di "norma speciale" e che, è attualmente allo studio di questo Istituto la definizione delle modalità operative da utilizzare per l'attuazione di tale norma.



Aiutaci a migliorare questa pagina



Scopri come usare il portale